



Sentenza n. 178/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli Primo Referendario relatore

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 23582** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile Rettore Giovambattista De Sarro in qualità di Consegnatario di azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, per il conto giudiziale n° 39945 reso per l'esercizio 2019;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 14.5.2024 udito il Pubblico Ministero; nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'Amministrazione.

FATTO

~~1. Con **relazione n. 131/2023**, il Magistrato istruttore rappresentava che con resa SIRECO n. 327013 l'Università Magna Graecia di Catanzaro aveva depositato il conto giudiziale n° 39945, inerente all'anno 2019, dell'agente contabile Rettore Giovambattista De Sarro, risultante sottoscritto dall'agente~~

contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

A corredo del conto era stata trasmessa la seguente documentazione:

a) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto *“approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e successive disposizioni integrative correttive contenute nel D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017”*, con la quale il C.d.A. ha approvato il documento all. A *“Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019”* e relativi allegati volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni.

Dalla delibera era emersa, nell’ambito della *“Revisione periodica”* di tutte le proprie partecipazioni, la necessità di predisporre tale Piano di riassetto per razionalizzare e valorizzare le partecipazioni, con la condizione che fossero soddisfatte le prescrizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento a quelle che:

aa) non sono più necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione;

bb) svolgono attività diverse da quelle consentite dall’art 4, c. 2

del D.lgs. 175/2016;

cc) non sono convenienti da un punto di vista economico; non

sono sostenibili da un punto di vista finanziario; sono

incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed

economicità dell'azione amministrativa; sono incompatibili

con le norme dei trattati europei, in particolare con la

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

dd) ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del D.lgs.

175/2016:

- lo svolgimento da parte della società delle attività che non

rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U

D. lgs. 175/2016;

- non avere personale dipendente o avere un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- svolgere un'attività analoga o simile a quella svolta da

altre società partecipate o da enti pubblici;

- aver conseguito un fatturato medio nell'ultimo triennio

non superiore a 1 milione di euro.

b) Verbale del collegio dei Revisori n. 21 del 26.3.2021 di approvazione del piano di riassetto partecipazioni azionarie;

c) Verbale del 19.1.2022 di avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019;

d) Relazione del Collegio dei Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi

2019 e 2020;

e) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020.

Dal punto di vista formale, la gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, ed esponeva una partecipazione nella società Biotechnomed Scarl, la cui consistenza di una quota per un valore di € 18.396,80 era rimasta invariata al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019.

La Relazione indicava un profilo di criticità da sottoporre alla valutazione del Collegio, sulla questione di inammissibilità della gestione oggetto di verifica rispetto a tale tipologia di conto, ovvero del consegnatario di azioni.

Il Magistrato istruttore evidenziava che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del d. lgs. n. 267/2000 (ex plurimis, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU., ord. n. 7390/2007) e che la Corte di cassazione, al riguardo, ha affermato che: *“l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha*

subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). In sostanza, il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Quanto poi all’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale, la giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con conseguente esclusione dell’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ritenendo che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio” e che, dunque, *“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti*

di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, n. 127/2020).

Inoltre, il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni e devono essere documentate, con apposita relazione, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), anche se tale rendicontazione riguarda *“una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio”* (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che: *“L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione*

del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile. Ciò premesso rispetto al quadro di riferimento, la Relazione indicava che nel caso di specie è pervenuto presso la Sezione il conto avente ad oggetto la detenzione di una quota di partecipazione nella società Biotecnomed Scarl, presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile Consegnatario di azioni, relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella “Biotecnomed Scarl”.

In particolare, si tratta di una società che nell'ultimo triennio (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, sicché alla luce delle anzidette prescrizioni di cui al D.lgs. 175/2016, il piano di riassetto dovrebbe prevederne la dismissione/cessione. Tuttavia, il Consiglio ha sottolineato come per la partecipazione Biotecnomed Scarl l'Ateneo mantiene l'interesse a proseguire nel rapporto partecipativo, pur in assenza del requisito di cui all'art. 20 del già menzionato T.U. Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto esposto, ha quindi approvato le scelte strategiche contenute nel Piano di riassetto inerenti, tra la altre, il mantenimento della partecipazione dell'Ateneo nella società Biotecnomed Scarl.

In ragione di tali considerazioni il Magistrato istruttore ritiene che le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovrebbero includersi nel novero dei beni in "custodia" da assoggettare, come tali, al conto giudiziale, anche in ragione della lettura delle norme di cui al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100, ove si fa riferimento espresso alla responsabilità civile ed erariale, non anche a quella strettamente contabile.

In particolare, l'articolo 12 rubricato "*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*" disciplina la responsabilità civile ed erariale dei componenti degli organi di società partecipate da pubbliche amministrazioni. Il comma 1 stabilisce che: "*...è comunque fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per l'eventuale danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. In tali società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società rispetto all'ente pubblico titolare della partecipazione. Chi cagiona un danno al patrimonio della società partecipata determina un danno al patrimonio dell'ente pubblico; la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale sia attribuita alla Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica*". Ciò in linea con la pronuncia della

Cassazione (SS.UU., 15 gennaio 2010, n. 519), la quale ha ritenuto che *“trattandosi di società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l’esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non fa e se, in conseguenza di tale omissione, l’ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l’azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione”*.

In considerazione di quanto esposto, la Relazione concludeva nel ritenere il conto inammissibile e sottoponeva la gestione all’esame del Collegio chiedendo una pronuncia sulla inammissibilità del conto giudiziale e sull’eventuale opportunità di trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo alla quale sono destinati i piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipate (corredati da apposita relazione tecnica) ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP.

2. Con **decreto presidenziale n.154/2023** del 14.6.2023 veniva fissata udienza per il giorno 12 settembre 2023, concedendo termine per deposito memorie e documenti fino a

20 giorni prima dell'udienza ed ordinando all'Amministrazione di provvedere alla notifica della relazione del magistrato istruttore e del decreto all'agente contabile, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione degli atti stessi, restituendo la copia con la relativa relazione di notifica alla Segreteria della Sezione giurisdizionale.

3. Non risulta il deposito dell'avvenuta notifica della relazione e del decreto.

4. Ad esito dell'udienza del 12.9.2023, nella quale veniva verificata la regolare notifica all'agente contabile (il De Sarro aveva preso atto della comunicazione della relazione e del decreto di fissazione udienza), con **sentenza-ordinanza n. 218/2023** veniva dichiarato ammissibile il ricorso e gli atti erano restituiti al magistrato istruttore con termine fino al 30.4.2024 per deposito della relazione definitiva.

5. Il magistrato istruttore in data 17.4.2024 depositava la **relazione integrativa**, nella quale rappresentava che dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, sufficiente per la revisione del conto, risultava che:

- il conto era sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

- lo stesso era corredato dalla seguente documentazione:

a) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto "approvazione piano di riassetto per la

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive disposizioni integrative correttive contenute nel D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017", con la quale il C.d.A. ha approvato il documento all. A "Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019" e relativi allegati, volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni;

b) Verbale del collegio dei revisori n. 21 del 26.3.2021 sul Piano di riassetto delle partecipate;

c) Verbale del 19.1.2022 di avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019;

d) Relazione del Collegio dei Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi 2019 e 2020;

e) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 di ratifica e convalida la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G. n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale d'Ateneo e di approvazione delle modalità di resa del conto giudiziale e di presentazione del conto alla Corte dei conti;

- la gestione è rappresentata utilizzando il modello 22

allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi, vale a dire: partecipazione in Società Biotechnomed Scarl; reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2019 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 18.396,80), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2019;

- l'agente contabile consegnatario di azioni, in quanto Rettore dell'Ateneo, ha presieduto il Consiglio di Amministrazione innanzi indicato del 29.12.2020 avente ad oggetto "approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", durante il quale si è evidenziato che si tratta di una società che nell'ultimo triennio (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, sicché alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. 175/2016, il piano di riassetto dovrebbe prevederne la dismissione/cessione; tuttavia, il Consiglio ha sottolineato come per la partecipazione Biotechnomed Scarl l'Ateneo mantiene l'interesse a proseguire nel rapporto partecipativo, pur in assenza del requisito di cui all'art. 20 del già menzionato T.U. ed ha quindi approvato le scelte strategiche contenute nel Piano di riassetto inerenti, tra la altre, il mantenimento della partecipazione dell'Ateneo nella società Biotechnomed Scarl;

• L'agente contabile ha, altresì, presieduto il Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020, durante il quale si è proceduto a ratificare e convalidare la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale d'Ateneo e si è dato atto dell'attestazione, da parte della dott.ssa Calafati, Responsabile del Servizio finanziario nonché Responsabile del procedimento, della corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabile dell'Ateneo.

Pertanto, il magistrato istruttore, *“non rilevando ulteriori profili meritevoli di esame da parte della Sezione”*, proponeva, in base agli atti disponibili, il discarico dell'agente contabile.

6. La relazione integrativa risulta **notificata** all'agente contabile in data 22.4.2024 (dichiarazione di regolarità della notifica).

7. All'**udienza del 14.5.2024** non è comparso l'agente contabile e nessuno è comparso per l'Amministrazione.

Per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero Gianpiero Madeo, nel prendere atto che è stato redatto il piano annuale per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e considerato che non si rinvenivano anomalie nella movimentazione delle suddette partecipazioni, ha concluso per il discarico dell'agente contabile. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Alla luce dell'attività istruttoria e delle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore e fatte proprie dal Pubblico Ministero in udienza, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il discarico dell'agente contabile.

In particolare, dalla relazione integrativa depositata risultava che l'esame della documentazione prodotta dava evidenza della sottoscrizione del conto, del visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario e del provvedimento di parifica.

Quanto alle partecipazioni azionarie veniva indicato che il Consiglio di Amministrazione con propria delibera aveva approvato il piano di riassetto ex art. 24 TUSP, ratificando e convalidando la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale d'Ateneo.

Nel merito veniva indicato che la gestione – rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni – riportava nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi, e specificamente la partecipazione in Società Biotechnomed Scarl, specificando che la consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2019 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 18.396,80), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2019.

Ciò premesso, veniva indicato che durante il Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 di “approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, si è evidenziato che si tratta di una società che nell’ultimo triennio (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, sicché alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. 175/2016, il piano di riassetto dovrebbe prevederne la dismissione/cessione.

Tuttavia, il Consiglio ha sottolineato come per la partecipazione Biotecnomed Scarl l’Ateneo mantiene l’interesse a proseguire nel rapporto partecipativo, pur in assenza del requisito di cui all’art. 20 del già menzionato T.U. ed ha quindi approvato le scelte strategiche contenute nel Piano di riassetto inerenti, tra la altre, il mantenimento della partecipazione dell’Ateneo nella società Biotecnomed Scarl.

Infine, rileva la circostanza che nel Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020, si è dato atto dell’attestazione, da parte della dott.ssa Calafati, Responsabile del Servizio finanziario nonché Responsabile del procedimento, della corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabile dell’Ateneo.

Tali elementi indicati – che hanno portato il Magistrato istruttore alla richiesta di discarico, confermata anche dal Pubblico Ministero in udienza – danno evidenza dell’assenza di

irregolarità sul piano della gestione e dell'assenza di addebito, pur risultando la consistenza dei titoli (sia per quantità che per valore) al 31 dicembre la medesima indicata ad inizio anno.

9. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23582** del Registro di Segreteria:

- dichiara il discarico dell'agente contabile;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14.5.2024.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 04/09/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente